

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 20 gennaio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo S.S. GALCIANESE

(avverso decisioni merito gara
Galciinese/Marliana Calcio del 6.10.2002
– Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana Com. Uff. n. 20 del 28.11.2002)

RESPINTO

2) Ricorso per revocazione

Sig. MARSELLA GIOVANNI
(avverso la sanzione dell'inibizione fino
all'8.4.2003, inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale –
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Calabria
Com. Uff. n. 24 del 7.10.2002)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 8
C.G.S., per omesso invio della prescritta
tassa reclamo

3) Reclamo S.S. GALCIANESE

(avverso decisioni merito gara
Galciinese/Seano del 17.11.2002 –
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana
Com. Uff. n. 22 del 12.12.2002)

RESPINTO

4) “

A.P. OLIMPIA 2004
(avverso decisioni merito gara
Allumiere/Olimpia del 29.9.2002 –
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio Com.
Uff. n. 27 del 21.10.2002)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera,
ripristinando, altresì, il risultato di 2-3
conseguito in campo nella gara a fianco
indicata

- 5) **Reclamo POL. VIRTUS MARTANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività
(avverso decisioni merito gara di Campionato Regionale Allievi Taurisano/Virtus Martano del 3.11.2002 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 21 del 27.11.2002)
- 6) “ **S.S. CASTELLAFIUME** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Ottomila Calcio/Castellafiume del 20.10.2002, nonché avverso ammenda Euro 104,00 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)
- 7) “ **U.S. TORREVECCHIA TEATINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Torrevecchia Teatina/Canosa Sannita del 3.11.2002 nonché avverso la sanzione della squalifica fino al 31.5.2003, inflitta al calciatore Morano Alessandro – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com Uff. n. 21 del 28.11.2002)
- 8) “ **A.C. VILLAR'91** **INAMMISSIBILE**, per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito; **RESPINTO** per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2003 inflitta al Presidente, Sig. Margaria Bruno
(avverso decisioni merito gara Villar'91/Salice Fossano del 3.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)
- 9) “ **A.S. ASTREA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Boys Caivanese/Astrea del 22.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

Roma 20 gennaio 2003